



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE BASILICATA.

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO:
€ 1.000.000= IVA ESCLUSA.**

Allegato n. 8
CAPITOLATO D'ONERI



PARTE PRIMA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto è redatto in forma di scrittura privata su supporto cartaceo.

Al contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto.

Nelle premesse del contratto d'appalto l'Amministrazione indica:

- gli estremi della delibera a contrarre con la quale è stata indetta procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture in cemento-amianto presenti negli immobili di proprietà della Regione Basilicata;
- che l'importo complessivo dell'accordo quadro è di Euro 1.000.000= iva esclusa;
- il codice CUP dell'accordo quadro
- il codice C.I.G. dell'accordo quadro;
- il codice CIG derivato del singolo appalto specifico
- la durata dell'accordo quadro
- gli estremi dell'aggiudicatario dell'accordo quadro;
- il ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro;
- gli estremi del progetto del singolo appalto specifico ed il relativo importo;
- gli estremi di approvazione del progetto oggetto dell'appalto;
- (eventualmente) che a seguito di specifica richiesta l'APPALTATORE ha migliorato la propria offerta economica offrendo un **ulteriore ribasso del ___%, per un ribasso complessivo del _____%** sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'accordo quadro;
- l'importo dei lavori da appaltare;

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto di appalto reca l'oggetto dei lavori e le relativa descrizione.

Nella descrizione sono riportate le lavorazioni principali oggetto dell'appalto.

Il contratto reca il riferimento alle descrizioni e quantificazioni riportate nel **progetto definitivo/esecutivo** predisposto dall'amministrazione ed acquisto in copia dall'appaltatore.

3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nel contratto e nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- *progetto definitivo/esecutivo, composto dalla relazione tecnica, dagli elaborati grafici di progetto, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo dei lavori, dal piano di sicurezza e coordinamento e degli oneri per la sicurezza;*
- *capitolato speciale d'appalto.*

Per quanto non espressamente previsto dal contratto di appalto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti allegati, si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al DPR n° 207/2010 al capitolato generale di cui al DM LL.PP. n° 145/2000.



Il contratto reca l'elenco degli elaborati del progetto **definitivo/esecutivo** allegato al contratto.

4. CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI

Il contratto stabilisce se i lavori sono affidati e contabilizzati a **CORPO**, a **MISURA**, ovvero **parte a CORPO e parte a MISURA**.

Il contratto riporta l'entità del corrispettivo pattuito, evidenziando l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo verrà corrisposto applicando ai lavori richiesti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi posto a base di gara dell'accordo quadro ed applicando il ribasso percentuale offerto dall'APPALTATORE come risultante dal "**documento di offerta**" ed eventualmente dalla ulteriore offerta migliorativa.

5. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi del contratto sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

A pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare istanza scritta di applicazione del prezzo chiuso entro 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui sopra.

In deroga al divieto di revisione prezzi, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate nel quadro economico.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per le compensazioni suddette si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.

6. PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Il pagamento verrà effettuato mediante rate in acconto al raggiungimento dell'importo netto che sarà indicato nel contratto di appalto, ovvero nel capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di regolare fattura.



Ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:

- a) per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;
- b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale.

Il contratto stabilisce che i pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui sopra, ogniquale volta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo indicato nel contratto stesso.

7. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo finale verrà effettuato ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e previa presentazione di regolare fattura.

Le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento sono riportati nel capitolato speciale d'appalto.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all'APPALTATORE, agli eventuali subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010.

Il contratto deve riportare la dichiarazione dell' APPALTATORE con la quale attesta:

- a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva all'appalto;
- b) le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato;

9. CODICI CIG E CUP

Il contratto deve riportare:

- a) il codice CUP relativo all'investimento pubblico finalizzato alla bonifica delle coperture in cemento-amianto;
- b) il Codice C.I.G. rilasciato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP) per l'accordo quadro (codice CIG principale) nell'ambito del quale viene stipulato il contratto d'appalto specifico;
- c) il Codice C.I.G. rilasciato dalla AVCP specificatamente per il singolo appalto (codice CIG derivato).

I predetti codici devono essere indicati su tutti i documenti contabili relativi al appalto, ivi comprese le fatture emesse in relazione ad ogni singolo pagamento, in acconto o a saldo.

10. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori, redatto e disposto in conformità **degli artt. 153 e seguenti del DPR 207/2010.**



Il contratto riporta il tempo utile per dare ultimati i lavori, espresso in **giorni**, naturali e consecutivi, come determinato nel cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto definitivo/esecutivo.

11. PENALI

Il contratto d'appalto prevede che, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010, tenuto conto del particolare interesse della Regione alla esecuzione dei lavori, per il ritardato adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore in relazione al contratto, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo **0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, fatta eccezione della **penale per ritardata ultimazione dei lavori che è stabilita in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere **superiore al dieci per cento dell'importo del singolo contratto d'appalto**.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall' **art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

12. GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Il contratto d'appalto fa riferimento alla garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Il contratto riporta gli estremi della garanzia fideiussoria.

Il contratto riporta inoltre gli estremi della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, per i massimali indicati nel capitolato speciale d'appalto.

13. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE deve farsi integralmente carico degli oneri previsti dal contratto di appalto e dal capitolato speciale d'appalto a pena, nei casi previsti, di rescissione contrattuale in danno.

14. SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto specifica se l'appaltatore ha reso regolare dichiarazione di subappalto.

Se l'appaltatore non ha reso la dichiarazione di subappalto, è fatto divieto di subappaltare i lavori o parte di essi a terzi.

Se l'appaltatore ha reso valida dichiarazione di subappalto, è ammesso il subappalto nei limiti di cui alla dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.



Il contratto indica per quali categorie di lavorazioni è ammesso il subappalto ed i limiti di importo.

E' fatto obbligo all'APPALTATORE di trasmettere, **entro venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di tutti i subcontraenti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'APPALTATORE non trasmetta le fatture quietanzate dei subcontraenti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che insorgessero fra la REGIONE e l'APPALTATORE saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

16. DIVIETO DI ARBITRATO

Il contratto d'appalto reca il divieto di arbitrato.

In caso di controversie derivanti dal contratto di appalto la competenza è attribuita, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al foro di Potenza.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'APPALTATORE non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

17. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori di importo inferiore a EURO 1.000.000= l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale, con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'APPALTATORE dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

18. PIANI DI SICUREZZA

Prima di dare inizio ai lavori, l'APPALTATORE dovrà sottoporre al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D.lgs. 81/2008, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento;
- il Piano di Lavoro redatto ai sensi dell' art. 256 del D. Lgs. 81/2008.

Le gravi e ripetute violazioni da parte dell'impresa delle norme in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e dei piani di sicurezza stessi, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.



Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici.

20. CESSIONI DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del codice dei contratti pubblici, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni in forma scritta previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Entro i 60 giorni successivi, la Regione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorso il suddetto termine di 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti relativi alla cessione e/o trasformazione di azienda di cui sopra producono, nei confronti della Regione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

21. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cessione di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione in relazione al contratto, in assenza del consenso della REGIONE.

Ai fini dell'opponibilità alla Regione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni dei crediti discendenti dal contratto di appalto sono efficaci e opponibili alla Regione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

22. SPESE

Tutte le spese conseguenti alla stipula del singolo contratto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'APPALTATORE.

23. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il contratto d'appalto indica il luogo ove l'APPALTATORE elegge domicilio.

Il contratto d'appalto reca inoltre la dichiarazione dell'appaltatore con la quale indica i propri recapiti telefonici, di posta elettronica e di P.E.C.

24. REGISTRAZIONE

Il contratto reca la clausola in ordine alle spese di registrazione se dovute, o il riferimento alla registrazione in caso d'uso ove consentita dalla normativa vigente.



25. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010, sono allegati al contratto d'appalto per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- *a) capitolato speciale d'appalto;*
- *b) elenco dei prezzi unitari.*

Costituiscono altresì parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti controfirmati per accettazione dall'appaltatore:

- *c) il capitolato generale di cui al DM 145/2000;*
- *d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;*
- *e) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione (PSC) ai sensi dell'art. 1341 del D.Lgs. 163/2006;*
- *il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore;*
- *f) il cronoprogramma dei lavori;*
- *g) le polizze di garanzia prodotte dall'appaltatore.*

I suddetti documenti sono conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le clausole risolutive del contratto di cui alla normativa ANTIMAFIA vigente.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

27. RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Si applica l'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

28. RISERVA DI INTERPELLO

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



29. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti allegati, si rinvia alle seguenti norme:

- **D. Lgs. 163/2006:** Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **D.P.R. 207/2010:** regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **D.M. 145/2000:** Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- **D. Lgs. 81/2008:** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D. Lgs. 152/2006:** Norme in materia ambientale;
- **Legge 257/1992:** cessazione dell'impiego dell'amianto;
- **D.M. 06-09-1994:** Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- **D.M. 14-05-1996:** Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- **D.M. 20-08-1999:** Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.



PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI CAPITOLATO

30. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Al contratto è allegato il **capitolato speciale d'appalto**, compilato in ogni sua parte ed integrato secondo le necessità riferibili al singolo appalto specifico, è allegato allo schema di contratto di appalto specifico da stipulare nell'ambito dell'accordo quadro.

31. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il capitolato speciale reca la descrizione dei lavori, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Per una maggiore definizione delle lavorazioni e dei relativi importi a corpo/misura si rimanda alle descrizioni contenute nel progetto definitivo/esecutivo dei lavori e nel computo metrico estimativo che individua:

- a) le singole lavorazioni da eseguire;
- b) le modalità esecutive delle lavorazioni;
- c) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

32. VARIAZIONI AI LAVORI PROGETTATI

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nei lavori, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'APPALTATORE possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici

La proposta progettuale del committente indica una possibile soluzione, ma lascia all'APPALTATORE la facoltà di adottare altre soluzioni tecniche ed organizzative. Pertanto gli eventuali maggiori costi sono a totale carico del APPALTATORE.

Occorrendo lavori non previsti nel capitolato e nel progetto definitivo/esecutivo e relativi allegati, l'APPALTATORE ha l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme di cui agli artt. 161 e 163 del DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

33. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.



Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

34. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia eventualmente contemplati in contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di mantenere sorveglianti nel cantiere e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

35. DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

36. PROVVISTA DEI MATERIALI

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

37. SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.



In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del DPR 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

38. DIFETTI DI ESECUZIONE E DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire le opere e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

39. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

40. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

41. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.



Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

42. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

43. ORDINE DEI LAVORI

L'APPALTATORE deve eseguire le varie lavorazioni comprese nell'appalto secondo il crono-programma delle lavorazioni allegato al progetto definitivo/esecutivo. Eventuali variazioni del crono-programma dovranno essere presentate alla Direzione Lavori **entro sette giorni dalla consegna lavori**.

Detto crono-programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dalla Direzione Lavori, variato senza che questo comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'APPALTATORE.

I lavori potranno essere materialmente iniziati previa sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'**art. 154** del DPR 207/2010.

Nel periodo antecedente l'impresa dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la redazione ed approvazione del **piano di lavoro** di cui all'**art. 256** del D. Lgs. 81/2008, per lo smaltimento del cemento amianto, nonché per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, per richiedere tutte le autorizzazioni necessarie, che dovranno essere comunque ottenute **entro 30 (trenta) giorni** dalla stipula del contratto.

L'impresa non potrà iniziare i lavori se non avrà presentato alla Direzione dei Lavori i seguenti documenti:

- (eventuale) piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
- piano operativo di sicurezza (POS)
- piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 corredato dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità di controllo sanitarie.

L'APPALTATORE deve convenire e determinare con la Direzione dei Lavori le modalità d'intervento ed il calendario dei lavori.

44. TRACCIAMENTI

L'APPALTATORE è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le eventuali operazioni di tracciamento necessarie per la corretta esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle recinzioni di cantiere e di protezione, sotto il controllo e secondo le indicazioni che gli saranno date dalla Direzione Lavori, restando altresì obbligato alla conservazione, custodia e vigilanza degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori.



45. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Se il contratto è stipulato a corpo, il prezzo indicato nel contratto di appalto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione dei lavori e delle prestazioni richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le lavorazioni e le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le lavorazioni per finiture, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

46. ANNOTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

47. OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO

Potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all'elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.



48. DISPOSIZIONI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

49. NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori appaltati si rendesse necessaria la realizzazione di lavorazioni e/o opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

50. COMPENSI A CORPO E A MISURA

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel contratto o per quelle maggiori forniture ed lavori non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuto l'opera a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e rispondente pienamente ai requisiti prescritti, è stabilito il **compenso a corpo, ovvero a misura**.

Ove durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione Lavori richieda delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo è valutato, per essere aggiunto o detratto, in base ai prezzi unitari allegati al progetto, applicando il ribasso percentuale offerto dall'impresa.

In mancanza di detti prezzi od in carenza si procederà desumendoli dalla tariffa dei prezzi della Regione Basilicata e/o dal Prezziario del Provveditorato regionale OO.PP di Puglia e Basilicata in vigore al momento della stipula del contratto, ovvero mediante specifiche analisi, applicando ai nuovi prezzi così ottenuti il ribasso formulato dall'impresa in sede di sottoscrizione dell'offerta.

L'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione: ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo della ditta stessa che deve demolire e rimuovere le opere eseguite, qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di accettarle.

In caso di accettazione l'appaltatore, senza alcun aumento del suindicato prezzo dell'appalto, è obbligato all'esecuzione delle eventuali lavorazioni accessorie e complementari che le siano richieste perché i lavori corrispondano alle prescrizioni contrattuali.



51. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta e saranno liquidati a **MISURA**.

Per quanto riguarda gli apprestamenti relativi alla sicurezza, nell'area oggetto di intervento verranno realizzate opportune recinzioni al fine di delimitare gli spazi lavorativi. Verranno inoltre installate strutture prefabbricate da adibire a spogliatoi, bagni e servizi per il personale della ditta esecutrice dei lavori.

Per i lavori di cui al capitolato è preponderante e fondamentale la componente della sicurezza nei lavori di rimozione e smaltimento del cemento-amianto, con i relativi rischi specifici. L'APPALTATORE dà atto che nella sua valutazione complessiva delle lavorazioni ha correttamente valutato gli oneri della sicurezza nel loro complesso ed in riferimento alle singole lavorazioni, pertanto non potrà avanzare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza.

52. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA.

I prezzi unitari saranno assunti per pagare eventuali varianti.

Si intendono compensati nell'offerta dell' APPALTATORE:

- *circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;*
- *circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;*
- *circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;*
- *circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l' APPALTATORE dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e negli elenchi dei prezzi.*

53. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto l'impresa deve presentare alla REGIONE la cauzione definitiva a garanzia della integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il contratto d'appalto, quantificata con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod., da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia assicuratrice autorizzati, che dovrà prevedere espressamente le clausole indicate agli articoli 113 e 75 del D.Lgs. 163/2006.

54. COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della sottoscrizione del contratto l'impresa dovrà stipulare una polizza assicurativa nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per danni di esecuzione, responsabilità civile e garanzia di manutenzione in conformità allo schema tipo 2.3 di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123, che dovrà essere prestata con i massimali riportati nel capitolato speciale d'appalto,



con riferimento alle sezioni A e B dello schema di polizza.

L'Assicurazione dovrà, altresì, comprendere, a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione B, dello schema tipo 2.3 all'art. 12 del DM 12 marzo 2004, n. 123:

- i danni derivanti da polveri e polveri nocive;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino, altresì, quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto e incendio;
- i danni a cose dovuti a rimozione o cedimenti di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore.

Nel caso che l' APPALTATORE garantisca la responsabilità civile verso terzi con una polizza riferita in generale all'attività della propria Impresa, deve essere stipulata una **apposita appendice con clausola di riserva per l'opera specifica**, indipendentemente dai limiti di capitale assicurato per sinistro e per anno.

55. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

A riprova della corretta esecuzione dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, l'impresa dovrà esibire copia dei documenti dimostranti il corretto smaltimento del cemento-amianto e degli altri rifiuti speciali, copia delle bolla di smaltimento presso le discariche autorizzate o presso soggetto abilitato allo stoccaggio provvisorio.

56. PENALI

Ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010, tenuto conto del particolare interesse della Regione alla esecuzione dei lavori oggetto del contratto, per il ritardato adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore in relazione al contratto, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo **0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, fatta eccezione della **penale per ritardata ultimazione dei lavori che è stabilita in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere **superiore al dieci per cento**.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.



57. PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento verrà effettuato mediante rate in acconto al raggiungimento dell'importo netto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento della rata di saldo finale verrà effettuato ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e previa presentazione di regolare fattura.

La fattura deve essere intestata e spedita a:

**REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio
– Via Vincenzo Verrastro n° 4 – 85100 POTENZA – c.f. 80002950766.**

Il pagamento delle rate d'acconto e finale avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che dovranno essere espressamente indicate in calce ad ogni singola fattura.

58. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i **30 giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, redatto a norma dell'articolo 194 del DPR 207/2010.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i **30 giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di **60 giorni** decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva.

L'amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio attraverso lo sportello unico previdenziale il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC):

- per il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- per il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione;
- per il pagamento del saldo finale.

59. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale verrà compilato **entro DUE mesi** dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il saldo finale, al netto di quanto corrisposto in sede di acconto, verrà pagato previa positiva verifica da parte della D.L. ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Si procederà alla redazione del conto finale solo dopo che l'impresa avrà consegnato alla stazione appaltante copia della bolla di trasporto e destinazione a discarica autorizzata od a soggetto autorizzato per lo stoccaggio provvisorio del materiale contenete amianto e degli altri rifiuti speciali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre TRE mesi** dalla ultimazione dei lavori e contiene i medesimi elementi del certificato di collaudo elencati all'articolo 229 del DPR 207/2010.



60. VERIFICHE DEI LAVORI

Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione delle lavori o in caso anche di consegna provvisoria degli immobili all'Amministrazione Appaltante, la ditta dovrà procedere alle operazioni di verifica delle lavori eseguite con il rilascio dei registri di prova e controllo.

In caso di effettuazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione Appaltante prenderà in consegna le lavori con regolare verbale.

61. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

A tal fine, l'appaltatore elegge domicilio nel comune di, via, tel....., fax....., presso la sede della

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto e sopra riportato.

62. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Il contratto di appalto indica le modalità relative ai pagamenti, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

Il contratto d'appalto indica inoltre la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

63. GARANZIE SUI LAVORI

L'APPALTATORE ha l'obbligo di garantire tutti i lavori e le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 12 (dodici) decorrente dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'APPALTATORE deve riparare, tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di esecuzione e di posa in opera, di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Al riguardo resterà vincolato l'importo della cauzione così come precisato nel capitolato.



Alla fine del periodo in oggetto l'Impresa darà comunicazione degli interventi effettuati, quale elemento conoscitivo di difetti per la futura manutenzione.

64. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre agli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato generale approvato con decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n.145 e agli altri indicati nel capitolato, saranno a carico del APPALTATORE gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) L'ispezione accurata dello stato di fatto;
- 2) la recinzione del cantiere stesso con sistema adeguato, e secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere.
- 3) La sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all' APPALTATORE.
- 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, e la manutenzione di **locali ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza**, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione.
- 5) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove, saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori a scopo di sicurezza.
- 7) La fornitura di acqua e di energia elettrica per i lavori.
- 8) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 9) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- 10) La pulizia quotidiana delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. Al termine dei lavori dovrà essere effettuata una pulizia accurata di tutte le superfici presenti nel luogo di cantiere.
- 11) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nei relativi allegati in materia di "prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" e successive integrazioni. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull' APPALTATORE restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 12) **consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'APPALTATORE abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 2 (due) giorni dal verbale di ultimazione l'APPALTATORE dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.**



13) provvedere a sua cura e spese, in attuazione dell'art. 18 della L. 19/5/90 n. 55, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori secondo le disposizioni emanate dalla Circolare 1729/UL del 01/06/1990 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.

14) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

65. RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

L'appaltatore deve:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutte le norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nonché le norme tecniche specifiche relative ai cantieri in cui è prevista la rimozione e l'incapsulamento di coperture in cemento-amianto;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutti i rischi rilevati durante il sopralluogo;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge;
- garantire a mantenere l'integrità degli impianti della committente.
- In tutti i casi di impiego ed uso temporaneo di utensili, attrezzature o macchine, di proprietà della committente deve essere preventivamente autorizzato dalla stessa.
- L'impresa è tenuta ad esercitare un'assidua sorveglianza dell'operato del proprio personale, assicurando la **costante presenza di un preposto** nell'area ove si svolgono i lavori.
- In caso di infortunio e di incidente, o di pericoli gravi, l'APPALTATORE, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare la committente e tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati.
- L'APPALTATORE fornirà fotocopia di valido documento d'identità dei lavoratori, se extracomunitari e sprovvisti di documento d'identità fotocopia del permesso di soggiorno o del visto d'ingresso.
- Per i lavoratori adetti alla rimozione ed all'incapsulamento del cemento-amianto dovrà essere presentata copia del certificato di abilitazione alla manipolazione dell'amianto con l'indicazione della località d'ottenimento di detti certificati.

66. CESSIONE DI CREDITI

La ditta non potrà cedere il proprio credito derivante dalla esecuzione delle opere senza il preliminare consenso dell'Amministrazione.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del Capitolato.

67. DIRETTORE DEL CANTIERE

Con particolare riferimento all'art. 2087 del C.C., l'APPALTATORE ha l'obbligo di dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori.



A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole opere, l'Impresa dovrà comunicare alla D.L. il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Direttore tecnico di Cantiere.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

68. INVARIABILITÀ E REVISIONE PREZZI

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori il prezzo aggiudicato resterà fisso ed invariabile per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore.

La Ditta non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

La revisione dei prezzi non è ammessa, in base a quanto sancito dal D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.

69. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che il APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

70. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E' in facoltà dell'Amministrazione Appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto con le modalità stabilite dall' **art. 134** del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.

In tale evenienza l'APPALTATORE avrà diritto solo al pagamento dell'indennità prevista al suddetto articolo del regolamento.

71. CASI DI IMPEDIMENTO, FALLIMENTO OD ESTINZIONE DELL' APPALTATORE

In caso di fallimento, estinzione, od altro impedimento dell'APPALTATORE a completare nei termini fissati i lavori, l'Amministrazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di far continuare o meno i lavori dall'Impresa supplente eventualmente costituita.

La nuova gestione dell'Impresa supplente, ove l'Amministrazione decida di accordarle la prosecuzione dei lavori, si considera come la continuità di quella precedente ed avrà luogo senza bisogno di consegna od altro fatto fuorché una dichiarazione scritta dell'Amministrazione che rimarrà perciò garantita dalla cauzione già accantonata.

L'Amministrazione rimarrà estranea alle vertenze su interessi tra l'Impresa supplente ed i successori eredi, altri aventi causa o creditori dell'APPALTATORE, per le quali vertenze non potranno in alcun modo venire intralciati i lavori.

Ove l'Amministrazione Appaltante non reputi conveniente acconsentire al succitato proseguimento dei lavori da parte dell'Impresa supplente ed in caso di mancanza di tale Impresa, il contratto d'appalto s'intenderà risolto "ipso facto" e senza che l'Amministrazione Appaltante sia tenuta a danni o rimborsi di sorta; potrà anzi rivalersi, di propria autorità di ogni danno eventuale come dei crediti che potesse vantare a qualsiasi titolo contro l'APPALTATORE, sulla cauzione o sull'ammontare dei lavori eseguiti e non ancora contabilizzati, dei materiali giacenti in cantiere, senza che creditore, successori od aventi causa



possano opporsi. Il solo eventuale residuo di somme, dovute all'APPALTATORE e dichiarato dalla Proprietà Appaltante sarà dalla stessa pagato a chi di diritto e nei modi di legge.

72. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell' APPALTATORE le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.



PARTE TERZA – SPECIFICHE TECNICHE

73. NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

74. PUNTELLI ED OPERE DI PRESIDIO

Per evitare crolli improvvisi ed assicurare l'integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro.

I noli di legnami, ponteggi tubolari, ecc., vengono riconosciuti solo quando siano richiesti espressamente dalla D.L. e quando non siano compresi e compensati nei prezzi delle singole opere o prestazioni, o non siano compreso negli obblighi contrattuali per l'effettuazione di tali opere o prestazioni.

Il nolo di legnami per puntellazioni, armature ecc., si valuta come ai relativi prezzi unitari, computati in percentuale alle voci di fornitura per il tempo impiegato.

Per noli di lunga durata, le percentuali applicate non possono superare, complessivamente e per la stessa partita, il 90% del prezzo di fornitura: raggiunta tale percentuale, non si fa più luogo a riconoscimento di compenso per il nolo, restando il legname di proprietà dell'Appaltatore che deve comunque provvedere al disfaccimento della struttura ed allontanamento del materiale residuo.

Chiodi, staffe, grappe, ecc. impiegate nell'esecuzione di strutture cui il nolo si riferisce vengono compensati come materiali in fornitura a prezzi di elenco.

75. LINEE VITA E DISPOSITIVI ANTI CADUTA

Qualora si renda necessario l'uso di linee vita e di dispositivi anticaduta, questi dovranno essere conformi alla norme tecniche UNI EN 795:2002. La norma in questione specifica infatti i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.



L'APPALTATORE, prima di procedere all'installazione delle linee vita, dovrà sottoporre alla D.L. il progetto di installazione della linea vita.

L'APPALTATORE deve altresì custodire in cantiere e mettere a disposizione della D.L. il libretto d'uso e manutenzione della linea vita.

76. OPERE VARIE

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.

77. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.



78. BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO MEDIANTE INCAPSULAMENTO

Qualora il progetto preveda la bonifica mediante interventi di incapsulamento, questi devono consistere nel trattamento della superficie esposta della copertura con prodotti che inglobano le fibre di amianto e le “ancorano” alla matrice cementizia.

Preliminarmente alla realizzazione dell'intervento incapsulante, andrà eseguito il trattamento preliminare della superficie atto ad asportare le fibre e le parti eventualmente distaccate dalle lastre. Tale intervento deve essere svolto in maniera tale da evitare la dispersione di fibre nell'ambiente.

Il ciclo di lavorazione prevede:

- una aspirazione della superficie con macchine dotate di filtro assoluto;
- una pulitura ad umido con apparecchiature specifiche che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.

Terminato l'intervento di preparazione della superficie, il ciclo incapsulante dovrà essere effettuato immediatamente al fine di evitare la dispersione delle fibre di amianto eventualmente emerse in superficie a seguito della preparazione del supporto.

Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti rispettando le procedure di sicurezza previste per gli altri interventi riportati nel capitolato (ad esempio nel caso di pedonamento della copertura in fase di intervento). Dovranno inoltre essere effettuati gli eventuali interventi di bonifica dei canali di gronda secondo le procedure indicate nel paragrafo successivo.

In base al tipo di superficie da trattare, andranno utilizzati i rivestimenti incapsulanti descritti nel prosieguo del capitolato.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

79. RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione.

Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento.

La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta rinvenuta sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.



I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.

Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

80. RIVESTIMENTI INCAPSULANTI

A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante può essere:

Tipo A) a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre; rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso è direttamente a contatto con l'ambiente esterno;

Tipo B) a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto situati all'interno «integri ma suscettibili di danneggiamento» o «danneggiati» (art. 2, commi 2-b), 2-c), decreto ministeriale 6 settembre 1994);

Tipo C) non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3-c) decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sovracopertura, «inteso come un intervento di confinamento» (art. 7, comma 7-a) par. c);

Tipo D) ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

81. RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO A

Per le lastre di eternit non soggette a rimozione e per le quali è previsto un intervento di bonifica mediante incapsulamento, si procederà mediante utilizzo di un prodotto del TIPO A per le superfici esterne.

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 300 µm, e in nessun punto dovrà essere inferiore a 250 µm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante.



Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo: in nessun punto lo spessore totale dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

82. RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO B

Per le lastre di eternit non soggette a rimozione e per le quali è previsto un intervento di bonifica mediante incapsulamento, si procederà mediante utilizzo di un prodotto del TIPO B per le superfici interne.

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 250 mm e in nessun punto dovrà essere inferiore a 200 µm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo; in nessuna misurazione effettuata lo spessore dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

83. RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO C

Per le lastre di eternit non soggette a rimozione e per le quali è previsto un intervento di bonifica mediante confinamento, si procederà mediante utilizzo di un prodotto del TIPO C.

Lo spessore del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 200 µm, e nessuna misurazione dovrà risultare inferiore a tale valore.

84. RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO D

Le lastre di cemento-amianto da rimuovere dovranno essere preventivamente trattate con un prodotto incapsulante ausiliario di tipo D), secondo le norme di cui al D.M. 20.08.1999, per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

Il rivestimento incapsulante dovrà essere **di colore contrastante con quello del supporto**. Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film secco, la quantità da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione.

La scheda tecnica del prodotto dovrà essere sottoposta alla Direzione dei Lavori per l'accettazione del prodotto incapsulante.

85. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di



carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parte dei lavori, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori. **Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.**

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

86. NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura indicati nel computo metrico estimativo dei lavori si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

87. MISURAZIONE DELLE RIMOZIONI DELLE LASTRE IN ETERNIT

La superficie delle lastre in eternit viene calcolata in base alle misure indicate sul progetto e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.

La misurazione sarà fatta computando la superficie piana della copertura interessata dalla rimozione. Non si tiene conto dello sviluppo della superficie ondulata delle lastre, né dell'eventuale sovrapposizione delle stesse.

88. MISURAZIONE DELL'INCAPSULAMENTO DELLE LASTRE IN ETERNIT

La superficie delle lastre in eternit da incapsulare viene calcolata in base alle misure indicate sul progetto e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.

La misurazione sarà fatta computando la superficie piana della copertura interessata dalla rimozione. Non si tiene conto dello sviluppo della superficie ondulata delle lastre, né dell'eventuale sovrapposizione delle stesse.



Il prezzo unitario riportato in elenco prezzi si riferisce alla sola superficie trattata. Qualora occorra trattare entrambe le superfici della lastra in eternit il prezzo va applicato per ciascuna delle facce della lastra oggetto di bonifica.

89. MISURAZIONE DEI PONTEGGI

Il ponteggio esterno in ferro deve essere eretto con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto di tecnico qualificato, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di montanti verticali, collegamenti orizzontali, e diagonali di irrigidimento, di basette, spinotti, compreso un piano di lavoro e relativo piano in tavole da 50 mm. con parapetto e fermapiede.

Il ponteggio esterno sarà misurato a metro quadrato in proiezione verticale di facciata (larghezza per altezza). La larghezza è pari a quella dell'edificio, esclusi i sopravvanzi laterali; l'altezza viene misurata da piano terra al piano dell'ultimo impalcato (ultimo solaio per copertura piana, estradosso di gronde per copertura a falda), aumentata di ml. 1,20. Per lavori da eseguire in gronda, l'aumento di ml.1,20 viene misurato dall'estradosso della gronda. Nel prezzo del ponte non sono comprese le eventuali protezioni in teli di plastica, reti, ecc. I ponteggi esterni vengono pagati una sola volta per tutte le categorie di lavoro che si eseguono sulla stessa superficie servita dagli stessi e per il tempo assegnato dal contratto.

Il prezzo, oltre a un piano di lavoro, comprende la prestazione di mano d'opera per il montaggio, lo smontaggio, l'impianto di messa a terra del ponteggio, le opere di predisposizione, nonché il servizio di segnalazione diurno e notturno.

90. TRASPORTI A RIFIUTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il trasporto a rifiuto è compensato nel prezzo relativo al conferimento in discarica autorizzata, come da elenco prezzi unitari posto a base di gara dell'accordo quadro.

L'impresa è tenuta al rispetto delle norme specifiche relative al trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.

91. CONFERIMENTI A DISCARICA AUTORIZZATA

Nei prezzi di conferimento è compreso, oltre al trasporto, la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente, in relazione alla distanza delle discariche autorizzate indicate in progetto.

I conferimenti a discarica devono essere effettuati presso le discariche autorizzate ed indicate in progetto.

E' facoltà dell'impresa conferire i materiali oggetto di demolizione e/o di rimozione in altra discarica diversa da quella indicata in progetto, purché debitamente autorizzata. In tal caso, le distanze di conferimento saranno assunte pari a quelle di progetto: nessun compenso addizionale spetterà all'APPALTATORE in regione della maggiore distanza percorsa per il raggiungimento della discarica scelta, restando a totale carico dell'APPALTATORE ogni maggior costo derivante dalla autonoma scelta di conferire in discarica autorizzata diversa da quella indicata in progetto.

Il conferimento a discarica è compensato in base al peso del materiale conferito, come da elenco prezzi unitari.

92. VALUTAZIONE DI PICCOLE LAVORAZIONI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato; le opere



dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

93. ULTERIORI PRESCRIZIONI TECNICHE

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel capitolato, si rinvia alle prescrizioni e specifiche tecniche contenute nelle seguenti normative:

D.M. 06-09-1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.)

D.M. 14-05-1996: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

D.M. 20-08-1999: Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249.)



SOMMARIO

PARTE PRIMA - CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	2
1. CONTRATTO DI APPALTO.....	2
2. OGGETTO DELL'APPALTO	2
3. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	2
4. CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI.....	3
5. INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	3
6. PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	3
7. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	4
8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
9. CODICI CIG E CUP.....	4
10. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	4
11. PENALI.....	5
12. GARANZIE ED ASSICURAZIONI.....	5
13. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
14. SUBAPPALTO	5
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	6
16. DIVIETO DI ARBITRATO	6
17. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	6
18. PIANI DI SICUREZZA	6
19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	6
20. CESSIONI DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE DELL'APPALTATORE.....	7
21. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	7
22. SPESE.....	7
23. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	7
24. REGISTRAZIONE	7
25. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTRATTO	8
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
27. RECESSO	8
28. RISERVA DI INTERPELLO.....	8
29. RIFERIMENTI NORMATIVI	9
PARTE SECONDA	10
30. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
31. DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	10
32. VARIAZIONI AI LAVORI PROGETTATI	10
33. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	10
34. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	11
35. DIRETTORE DI CANTIERE.....	11
36. PROVVISTA DEI MATERIALI.....	11
37. SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO.....	11
38. DIFETTI DI ESECUZIONE E DI COSTRUZIONE.....	12
39. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	12
40. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI.....	12
41. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI	12
42. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	13
43. ORDINE DEI LAVORI.....	13
44. TRACCIAMENTI.....	13
45. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO	14
46. ANNOTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	14
47. OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO	14
48. DISPOSIZIONI	15



49.	NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA	15
50.	COMPENSI A CORPO E A MISURA.....	15
51.	ONERI PER LA SICUREZZA	16
52.	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA.....	16
53.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
54.	COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
55.	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.....	17
56.	PENALI.....	17
57.	PAGAMENTI IN ACCONTO	18
58.	TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO	18
59.	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	18
60.	VERIFICHE DEI LAVORI	19
61.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	19
62.	INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE.....	19
63.	GARANZIE SUI LAVORI.....	19
64.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE	20
65.	RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE.....	21
66.	CESSIONE DI CREDITI	21
67.	DIRETTORE DEL CANTIERE.....	21
68.	INVARIABILITÀ E REVISIONE PREZZI.....	22
69.	VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI	22
70.	RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	22
71.	CASI DI IMPEDIMENTO, FALLIMENTO OD ESTINZIONE DELL' APPALTATORE.....	22
72.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	23
	PARTE TERZA – SPECIFICHE TECNICHE.....	24
73.	NOLEGGI.....	24
74.	PUNTELLI ED OPERE DI PRESIDIO.....	24
75.	LINEE VITA E DISPOSITIVI ANTI CADUTA.....	24
76.	OPERE VARIE	25
77.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	25
78.	BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO MEDIANTE INCAPSULAMENTO.....	26
79.	RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO.....	26
80.	RIVESTIMENTI INCAPSULANTI.....	27
81.	RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO A	27
82.	RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO B	28
83.	RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO C	28
84.	RIVESTIMENTI INCAPSULANTI DI TIPO D	28
85.	VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	28
86.	NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A MISURA	29
87.	MISURAZIONE DELLE RIMOZIONI DELLE LASTRE IN ETERNIT	29
88.	MISURAZIONE DELL'INCAPSULAMENTO DELLE LASTRE IN ETERNIT	29
89.	MISURAZIONE DEI PONTEGGI.....	30
90.	TRASPORTI A RIFIUTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	30
91.	CONFERIMENTI A DISCARICA AUTORIZZATA	30
92.	VALUTAZIONE DI PICCOLE LAVORAZIONI IN ECONOMIA.....	30
93.	ULTERIORI PRESCRIZIONI TECNICHE.....	31
